

N. R.G. ist. 123/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:

dott. Giovanni Trere' - Presidente

dott. Paolo Gilotta - giudice rel.

dott.ssa Elisa Romagnoli - giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nel procedimento ex artt. 66, 268 e ss. CCII promosso

da

SANDU IONICA (SNDNCI76L48Z129A) nata a Galati (Romania) il 08/07/1976, residente a Lugo (RA) in Via Fiumazzo n. 19;

SANDU TANIA LACRAMIOARA (SNDTLC98B68Z129D), nata a Tirgu Jiu (Romania) il 28/02/1998, residente a Lugo (RA) in Via Fiumazzo n. 19;

entrambe con il patrocinio dell'avv. MASSIMILIANO RICCI MINGANI, ed elettivamente domiciliate in Lugo (RA), C.so Mazzini n. 70, presso lo studio del predetto difensore;

Con l'ausilio del Professionista dell'OCC avv. Carlo GARRONI

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice relatore;

Rilevato, preliminarmente, che **SANDU IONICA e SANDU TANIA LACRAMIOARA**, familiari conviventi (madre e figlia), hanno chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata in forma c.d. familiare del proprio patrimonio, deducendo, con il conforto dei dati reddituali e delle certificazioni relative alla propria posizione debitoria, una condizione di sovraindebitamento, nonché dando evidenza di non essere assoggettabili alla liquidazione giudiziale ex art. 2 c.1 lett. d) CCI.

Rilevato, sul piano processuale, che i suddetti debitori, presentando la domanda, hanno per ciò stesso esercitato il proprio diritto di difesa, rendendo ultronea la convocazione in udienza ex art. 41 CCII, da ritenersi invero applicabile con il limite della compatibilità ex art. 270 c. 5 CCII.

Inoltre, nessun dubbio può oggi aversi circa la praticabilità dell'accesso alla procedura di LC in forma c.d. familiare, posto che il novellato art. 66 c. 1 CCI espressamente contempla la procedura anzidetta tra quelle per le quali è ammesso il ricorso congiunto, a condizione che i ricorrenti-familiari siano conviventi (come nel caso) ovvero afflitti da un indebitamento di origine comune (come nel caso, come si dirà)

1.

Venendo al contenuto del ricorso, il gestore ha rilevato che le debentrici rivestono la qualifica di consumatrici e, comunque, non esercitano e non hanno esercitato attività d'impresa, sicché non v'è dubbio che possano accedere alla procedura liquidativa invocata ex art. 2 lett. c) CCI; in dettaglio, la sintesi dell'esposizione debitoria chirografaria è rappresentata come segue:

A) Sandu Ionica:

STATO PASSIVO - Sanu Ionica					
Creditore	Ipotecario	Privilegio	Chirografo	Totale	Rif. normativo
Brenta SPV Srl	184.348,77			184.348,77	
Amco Asset Management Company Spa	41.576,62	3.100,00		44.676,62	Art. 2770 cc
Inps Sede di Ravenna		7.525,88		7.525,88	artt. 2753 e 2778 n°1 cc
Regione Emilia-Romagna		432,42		432,42	artt. 2752 c.4 e 2778 n° 20 cc
Unione dei Comuni della Bassa Romagna		111,00		111,00	artt. 2752 c.4 e 2778 n° 20 cc
Agenzia delle Entrate DP di Ravenna			14.118,33	14.118,33	
Cciaa di Ferrara e Ravenna			333,41	333,41	
Agenzia delle Entrate-Riscossione			5.189,88	5.189,88	
Cherry Bank Spa			58.885,00	58.885,00	
Guber Banca Spa			2.648,51	2.648,51	
Banca Ifis Spa			2.155,00	2.155,00	
Alicudi SPV Srl			15.875,00	15.875,00	
Younited Sa			968,00	968,00	
Sedar C.N.A. Servizi Scpa			6.776,24	6.776,24	
			Totale	344.044,06	

B) Sandu Tania Lacramioara

STATO PASSIVO - Sanu Tania Lacramioara					
Creditore	Ipotecario	Privilegio	Chirografo	Totale	Rif. normativo
Brenta SPV Srl	184.348,77			184.348,77	
Amco Asset Management Company Spa	41.576,62	3.100,00		44.676,62	Art. 2770 cc
Inps Sede di Ravenna		7.525,88		7.525,88	artt. 2753 e 2778 n°1 cc
Regione Emilia-Romagna		432,42		432,42	artt. 2752 c.4 e 2778 n° 20 cc
Agenzia delle Entrate DP di Ravenna		957,49	13.479,29	14.436,78	
Cciaa di Ferrara e Ravenna			333,41	333,41	
Agenzia delle Entrate-Riscossione			5.106,60	5.106,60	
Cherry Bank Spa			58.885,00	58.885,00	
Banca Ifis Spa			2.155,00	2.155,00	
Alicudi SPV Srl			15.875,00	15.875,00	
Sedar C.N.A. Servizi Scpa			6.776,24	6.776,24	
			Totale	333.775,40	

Come dedotto dal debitore e confermato dal gestore, si tratta in larga parte di debitoria finanziaria solidalmente facente capo ad entrambe le ricorrenti, derivata dalla successione ereditaria di queste ultime dal defunto marito e padre Sandu Vasile (e in ciò consta l'origine comune dell'indebitamento di rilievo ex art. 66 CCI), già titolare dell'impresa individuale Edil-Ro di Sandu Vasile e gravato da ingenti debiti finanziari, taluni co-assunti in garanzia dalla stessa Sandu Ionica e assistiti da garanzie ipotecarie sull'immobile di abitazione (posizione Brenta Spv e Amco).

A fronte di ciò, le debitrici – titolari pro quota dell'immobile di abitazione, già oggetto di esecuzione individuale, con valore stimato complessivamente in circa € 140.000,00 – sono titolari di: a) un'autovettura immatricolata nel 2008 e con 267.000 km percorsi; b) crediti da lavoro dipendente che, sinteticamente e salva ogni più opportuna verifica da demandarsi al G.D., consentono a stento il mantenimento del nucleo familiare (composto pure dai figli e fratelli Sandu Riccardo Stefano e dal Sandu Filippo Edoardo, come da certificato di stato di famiglia).

Sussiste quindi una condizione di sovraindebitamento, attesa la sproporzione tra le passività e le attività finanziarie e la conseguente condizione di asfissia che impedisce alle debitrici di onorare l'ampia debitoria scaduta e, contestualmente, sostenere i costi di mantenimento familiare.

2.

Ciò precisato, nel merito, deve accogliersi la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori; infatti:

- la relazione depositata ex art. 269 CCII riporta un giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione e consente una ricostruzione sufficientemente analitica delle cause del sovraindebitamento e dell'attuale situazione finanziaria ed economico-patrimoniale;
- non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
- risulta l'attestazione di capienza ex art. 268 c. 3 quarto periodo CCI ed essa appare attendibile in quanto resa attraverso valutazioni e stime congrue e razionali dell'immobile già oggetto di espropriazione immobiliare;
- sul piano soggettivo, le debitrici, risultano qualificabili quali consumatrici o, comunque, alla stregua di "*ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale.*" (art. 2 lett. c) CCI) e risultano altresì gravate da una condizione di sovraindebitamento, come sopra motivato.

Deve precisarsi che la determinazione della quota di reddito e di patrimonio da lasciarsi nella disponibilità del debitore per il mantenimento proprio e della famiglia, nonché per poter continuare l'esercizio della propria attività (cfr. art. 268 co. 4 lett. b) CCI), spetterà al G.D. successivamente all'apertura della liquidazione (arg. ex. art. 270 CCI in rapporto al "vecchio" art. 14 *quinquies* co. 2 lett. f) L. 3/2012).

visto l'art. 270 CCII;

P.Q.M.

1. **Dichiara** l'apertura della liquidazione controllata c.d. familiare sui beni di **SANDU IONICA (SNDNCI76L48Z129A)** nata a Galati (Romania) il 08/07/1976, residente a Lugo (RA) in Via Fiumazzo n. 19; e **SANDU TANIA LACRAMIOARA (SNDTLC98B68Z129D)**, nata a Tirgu Jiu (Romania) il 28/02/1998, residente a Lugo (RA) in Via Fiumazzo n. 19
2. **nomina**, quale giudice delegato alla procedura, il dott. Paolo Gilotta;

3. **nomina** liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, l'avv. Carlo Garroni;
4. **ordina** il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. **assegna**, ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di **90 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
6. **ordina** il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. **dispone** che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. a precisazione di quanto sopra, **invita** il nominato liquidatore a valutare il subentro nell'esecuzione individuale già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
9. **dispone**, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del Tribunale;
10. **ordina** la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
11. **precisa** che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
12. **invita** il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
13. **raccomanda** all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCI

Ravenna, 15.01.2026

Il Giudice est.
dott. Paolo Gilotta

Il Presidente
dott. Giovanni Trere'